

XXVI.

TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione del Bilancio della Marina e di un progetto di legge — Mozione del Senatore Manzoni, approvata — Progetto di legge per la vendita delle navi dichiarato d'urgenza ad istanza del Ministro della Marina — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Arricabene all'articolo 12, ritirato — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Lauzi — Modificazione all'articolo 12 proposta dal Commissario Regio ed accettata dalla Commissione e dal Senatore Lauzi — Approvazione per parte e per intero dell'articolo 12 — Emendamento all'articolo 117, § 2, del Commissario Regio, accettato dalla Commissione — Emendamento del Senatore De Gori, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione, respinto — Emendamento del Senatore Tecchio, respinto — Approvazione dell'articolo 117 — Emendamenti del Senatore Giovanola ai N. 1 e 2 dell'articolo 118, non accettati dal Ministero, nè dalla Commissione, respinti — Modificazione del Senatore Imbriani al § 1, non accolta dalla Commissione, nè dal Commissario Regio — Avvertenza e nuove considerazioni del Senatore Imbriani, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento del Senatore Imbriani — Approvazione per parte e per intero dell'art. 118 e dell'art. 119 — Approvazione di una aggiunta all'art. 119 del Senatore Pescatore, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 120 non accettato dalla Commissione e dal Commissario Regio, respinto — Approvazione dei §§ 1 e 2 — Emendamento del Senatore Tecchio al § 3 non accettato dalla Commissione nè dal Commissario Regio, respinto — Approvazione del § 3 e dell'intero articolo 120, e dell'art. 120 aggiunto, proposto dalla Commissione ed accettato dal Commissario Regio — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 121, modificato dal Ministero e d'accordo colla Commissione — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione del § 1 — Approvazione del § 2 e dell'intero articolo 121, e dell'articolo 122 — Aggiunta del Senatore De Filippo all'articolo 123, combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore, ritirata — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Conforti, all'articolo 124 non accettato dalla Commissione e dal Ministero, respinto — Approvazione dell'articolo — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 125 e del successivo articolo 126 — Emendamento del Senatore Conforti all'articolo 127, respinto, ed approvazione dell'articolo — Modificazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 128 — Reiezione dell'emendamento del Senatore Tecchio, ed approvazione dell'articolo modificato, conforme alla proposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 129 e dell'articolo 130, secondo il testo nuovamente concertato tra il Ministero e la Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 130, respinto — Approvazione dell'articolo modificato d'accordo fra il Ministero e la Commissione — Emendamento del Ministro all'articolo 131, ritirato — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 132 accettato dalla Commissione e dal Ministero — Approvazione per parte e per intero dell'articolo coll'emendamento del Senatore Tecchio — Modificazione del Ministro ed emendamento del Senatore Tecchio al-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

l'articolo 133, approvati — Approvazione dell'articolo colla modificazione e coll'emendamento — Modificazione della Commissione all'articolo 134, non accettata dal Ministro, ritirata — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 135, 136, 137, 138 e 139 — Modificazione proposta dal Ministero all'articolo 140, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 141 modificato dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'articolo 142 — Modificazioni al § 2. — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Varianti del Ministro e del Senatore De Filippo all'articolo 143 — Parole del Senatore De Filippo in appoggio della variante da lui proposta, cui rispondono il Regio Commissario e il Relatore — Ritiro della variante del Senatore De Filippo — Approvazione dell'articolo 143 — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 144, e nuova redazione dell'articolo proposta dal Relatore concertata col Ministero — Approvazione del nuovo articolo 144 e dei susseguenti 145 e 146 — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Sineo, ed approvazione dell'articolo 147, modificato dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'articolo 148, del § 2 modificato dal Ministro, del § 3, e dell'intero articolo — Approvazione degli articoli 149, 150, 151, modificato dal Ministro, e dell'articolo 152.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della Marina, di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

PRESIDENTE. Essendo assenti i signori Senatori Segretari, prego l'onorevole Senatore Manzoni a voler fare il favore di leggere il processo verbale della precedente tornata.

Il Senatore **MANZONI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Di Sörtino domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene accordato dal Senato.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome mio e del Ministro delle Finanze, due progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, riguardanti uno lo Stato di prima previsione delle spese del Ministero della Marina per 1875 (*Vedi Atti del Senato N. 21*), e l'altro riflettente l'alienazione di alcune navi della Regia Marina (*Vedi Atti del Senato N. 20*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti, secondo il consueto, agli Uffici.

Senatore **MANZONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MANZONI.** Siccome l'ultimo progetto testè presentato dall'onorevole Ministro della Marina riguarda un argomento tecnico, quale è quello dell'alienazione di alcune navi, così, stante l'attuale condizione del Senato, io proporrei che ne fosse deferito l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Manzoni.

La metto ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Manzoni, che ha fatto questa proposta, di quanti membri crederrebbe necessario che fosse composta questa Commissione.

Senatore **MANZONI.** Io credo di cinque, come di abitudine.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io pregherei il Senato di voler dichiarare di urgenza il progetto di legge concernente la alienazione di alcune navi della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro della Marina domanda l'urgenza per il progetto di legge riguardante l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Domando al Senato se accorda questa urgenza.

(È accordata).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione ieri si è arrestata all'articolo 12 riguardante la modalità di esecuzione della pena di morte. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione di questo articolo venne rinviato ad oggi.

Il Senato intese ieri i discorsi pronunziati in proposito dagli onorevoli Senatori Lauzi e Vitelleschi.

La Commissione per deliberazione del Senato ha ripreso in esame l'art. 12 e lo ripropone di concerto col Governo, in questi termini:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunziata la condanna.

» Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Segretario del Pubblico Ministero, il Cancelliere della Corte d'Assise.

» Sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un Ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione.

» Sono ammesse quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubblico Ministero.

» Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato.

» Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel Comune dove fu pronunziata la condanna, ed in quello dove venne commesso il crimine.

» I congiunti, gli affini, e gli eredi del con-

dannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatarii all'atto di ricognizione. »

Se nessun altro domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io rinnovo la mia preghiera fatta ieri, di non indicare cioè in qual modo si debba eseguire la pena capitale, non essendo impossibile che si trovi per essa un modo *più umano*.

PRESIDENTE. In altre parole, l'onorevole Senatore Arrivabene propone la modificazione del primo comma di quest'articolo, e la modificazione dovrebbe consistere nel toglierne le parole *mediante decapitazione*.

Accetta la Commissione questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

Senatore ARRIVABENE. In tal caso ritiro la proposta.

Senatore CHIESI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Il Senato, in una solenne seduta, ha mantenuto la pena di morte. Io, abolizionista, mi inchino riverente all'autorità del Senato; ma, incorreggibile avversario della pena capitale, sento il ribrezzo di dare il mio voto ad una disposizione che riguarda l'esecuzione di una pena che aborro e detesto.

Dichiaro perciò di astenermi dalla votazione dell'articolo che si sta ora discutendo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ieri, dopo le brevi osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato, io ho dichiarato che se, come ne avevo fiducia, la Commissione avesse alquanto modificato il quarto comma, io avrei atteso di sentire questa modificazione affine di dichiarare se ero o non soddisfatto. Ora, io non ho inteso che la Commissione abbia fatto alcun cambiamento...

PRESIDENTE. Mi permetta; il primo testo diceva: *possono anche assistervi*, ecc., il testo attuale invece dice: *sono ammessi*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Progo il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

signor Presidente di avvertire non essere in questa parte che il Senatore Lauzi vorrebbe una modificazione. Egli desidera che i ministri del culto siano indicati non nel quarto comma, ma nel terzo. Non si dovrebbe cioè dire che *possono assistere i ministri del culto*, ma invece che *sono chiamati ad assistere*.

Mi pare che, è in questo senso che ha chiesta la modificazione l'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Precisamente.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed allora per parte del Governo non c'è difficoltà a che il progetto sia in tale parte modificato, e dei ministri del culto si faccia parola nel terzo comma. Si direbbe quindi: *sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello stato civile, ecc.*

Senatore LAUZI. In questo modo io mi dichiaro perfettamente soddisfatto, mentre non avrei potuto esserlo colla sostituzione del *sono ammessi al possono assistere*, perchè mi sembrerebbe lo stesso concetto. Invece la formula ora proposta dall'onorevole Commissario Regio corrisponde precisamente al mio desiderio, e se è pure adottata dalla Commissione, io, lo ripeto, mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora nel secondo capoverso si dirà: *l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, ecc.*

Ed al 4. comma si toglieranno le parole: *« possono anche assistervi i ministri del culto che confortano il condannato. »*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il comma quarto comincierebbe in questo modo: *« sono ammesse ad assistervi quelle altre persone, ecc. ecc. »*

PRESIDENTE. A scanso di malintesi sarà meglio votare l'articolo comma per comma, e votare poi l'articolo nel suo complesso. Rileggo:

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunciata la condanna. »

Chi approva questo primo comma dell'articolo 12, si alzi.

(Approvato.)

« Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise ed il Segretario del Pubblico Ministero. »

(Approvato.)

« Sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione. »

(Approvato.)

« Sono ammesse quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubblico Ministero. »

(Approvato.)

« Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel comune dove fu pronunciata la condanna, ed in quello dove venne commesso il delitto. »

(Approvato.)

« I congiunti, gli affini, e gli eredi del condannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatarii all'atto di ricognizione. »

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intero, si alzi:

(Approvato.)

Esaurita la discussione degli articoli che erano rimasti in sospeso, ripigliarono la discussione degli articoli del Codice al punto dove siamo rimasti ieri.

Ieri la discussione si è fermata al Libro II, parte prima, titolo primo.

Si darà dunque lettura dell'art. 117, che è il primo di questo Libro II, ed è così concepito:

Art. 117.

« § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito con la morte.

» § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

genza, è punito con l'ergastolo; e se costituisce reato mancato o consumato, è punito con la morte. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si proporrebbe una semplice modificazione di testo nel § 2 di questo articolo; cioè, invece di dire: *reato mancato o consumato*, si dicesse: *reato consumato od anche mancato*.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa proposta per metterla a suo tempo in votazione. Intanto avverto il Senato che su questo articolo sonvi diversi altri emendamenti.

Uno del Senatore De Gori concepito in questi termini:

« L'attentato contro la persona del Re o del Reggente durante la reggenza, se premeditato e diretto ad impedire, anco temporariamente il libero esercizio, in tutto o in parte, delle sovrane loro attribuzioni, è punito (colla pena maggiore che sarà). »

Vi è un emendamento dell'onorevole Tecchio che modifica il § 1, sostituendo alla pena di morte quella dell'ergastolo.

Questo emendamento non può più aver luogo perchè era subordinato alla proposta di abolizione della pena di morte.

Al § 2 l'onorevole Tecchio propone sia sostituito il seguente:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venti anni; e se costituisce reato mancato o consumato è punito coll'ergastolo. »

L'onorevole Tecchio propone inoltre la seguente aggiunta:

« § 3. Nei casi preveduti da questo articolo, al condannato all'ergastolo non si potrà mai applicare la disposizione del § 2 dell'art. 13. »

Interrogherò prima la Commissione e il Ministro se accettano la proposta del Senatore De Gori.

Senatore BOSSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole De Gori, ed è facile vederne la ragione. L'onorevole De Gori vorrebbe mettere due condizioni alla penalità. L'una, che si tratti di attentato premeditato; l'altra, che si tratti di attentato diretto ad impedire l'esercizio della sovranità. Se si ammette

questo emendamento, è manifesto che, tolto il caso in cui l'attentato abbia lo scopo d'impedire l'esercizio della sovranità, o il reato sia stato premeditato, l'attentato contro il Re cadrebbe nella classe dei reati comuni, e allora il prestigio che circonda la monarchia nella sua alta personificazione sarebbe totalmente distrutto.

Per queste considerazioni la Commissione non accetta l'emendamento. La Commissione accetta soltanto quello che propone l'onorevole Guardasigilli, di cui ha dato lettura l'onorevole Presidente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per le savie considerazioni addotte dall'egregio Relatore, il Governo non può accettare la proposta del Senatore De Gori.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima di tutto l'emendamento del Senatore De Gori, così concepito:

« L'attentato contro la persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, se premeditato e diretto ad impedire, anco temporariamente il libero esercizio, in tutto o in parte, delle sovrane loro attribuzioni, è punito (colla pena maggiore che sarà). »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale.

« § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito colla morte. »

Chi approva questo primo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al § 2 vi è l'emendamento dell'onorevole Tecchio così concepito:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venti anni; e se costituisce reato mancato o consumato è punito coll'ergastolo. »

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo adesso il § 2, sì e come è stato modificato dall'onorevole Ministro di concerto colla Commissione:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo; e se costituisce

reato consumato o anche mancato, è punito con la morte. »

Senatore CHIESI. Domanderei la divisione nella votazione di questo paragrafo: di votare cioè prima fino alla parola ergastolo, poi il rimanente.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi avendo domandato la divisione, e questa, secondo il Regolamento essendo di diritto, metto ai voti la prima parte di questo § 2.

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo. »

Chi approva questa prima parte, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Seconda parte; « e se costituisce reato consumato o anche mancato è punito con la morte. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 117, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 118.

« § 1. È punito con la relegazione da diciassette a diciannove anni l'attentato diretto:

1. a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio in tutto od in parte;

2. ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

3. a mutare la Costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

4. a distaccare dal Regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del Regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

» § 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo.

» § 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi indicati nel paragrafo 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio. »

A questo articolo vi sono varie proposte di emendamenti.

Al paragrafo 1. numero 1. l'onorevole Gio-

vanola propone che si sopprimano le parole: *in tutto o in parte*.

L'onorevole De Gori propone la soppressione di questo primo numero.

Al paragrafo 2. vi è un emendamento dell'onorevole Tecchio concepito in questi termini:

« Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1. è seguito da effetto, si applica l'ergastolo. »

Interrogo la Commissione se accetta la proposta di emendamento dell'onorevole Giovanola di sopprimere le parole: *in tutto o in parte*.

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non crede di poter accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio crede di poter accettare lo emendamento in questione?

Senatore EULA, Commissario Regio. Prendo la parola per dichiarare che il Ministero non accetta l'emendamento Giovanola, e per far osservare che l'onorevole proponente si è ingannato quando ha creduto che il reato cui vuole punire non sia previsto nel progetto del Governo. Se vorrà porre mente al N. 4 del § 1, vedrà che il caso a cui accenna è ivi indicato. Egli propone che le parole *in tutto o in parte* siano messe in principio del numero, cioè immediatamente dopo le parole: *a privare il Re*, al fine di prevedere il fatto di chi si attentasse di privare il Re della sovranità sopra alcune soltanto fra le provincie del Regno. Se avvenga, egli ha detto, che si tenti di sottrarre la provincia in cui ora siede la capitale del Regno, alla sovranità del Re d'Italia, per restituirla alla dominazione del pontefice, in questo caso si commetterebbe un reato che non sarebbe dall'art. 118 contemplato, perchè ivi al N. 4 si prevede soltanto il caso in cui l'attentato sia diretto a distaccare una parte del territorio del Regno, per renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del Regno, o parte di esso, ad un altro Stato; ora, prosegue il Senatore Giovanola, nel caso da me indicato non si verificerebbe alcuno di questi due fatti, perchè le provincie sottratte non sarebbero incorporate ad altro Stato, nè tampoco rese indipendenti, venendo sottoposte ad un Governo dispotico, mentre ora godono di libero reggimento.

Ma io penso che l'onorevole proponente non abbia bene afferrato il valore dell'espressione:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

renderla indipendente. Con queste parole non s'intende mica d'indicare la forma di Governo che la parte del Regno distaccata fosse in seguito per avere, sicchè sia preveduto unicamente il caso in cui la si sottragga alla regia sovranità per governarla a repubblica, ma si accenna alla di lei indipendenza dal Governo del Regno d'Italia. Perciò, qualunque fosse per essere la sorte delle provincie medesime, a qualunque Governo, libero o dispotico, venissero sottoposte, siccome sarebbero in ogni caso rese indipendenti dal Governo italiano, così il reato si troverebbe da quest'articolo preveduto e punito.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il primo emendamento del Senatore Giovanola così concepito:

« A privare il re in tutto od in parte della sovranità, o ad impedirgliene anche temporaneamente l'esercizio. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora il secondo emendamento Giovanola:

« Ad impedire colla forza al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni. »

Domando alla Commissione ed al signor Ministro se lo accettano.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio.* Il Ministero non lo accetta. Nel N. 2 dell'articolo è detto: *ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni.* Ora mi par chiaro che non potendosi impedire questo libero esercizio, senza esercitare una violenza materiale o morale, chi dice che l'impedimento ha luogo colla violenza, dice implicitamente che si fa uso della forza; perciò esprimendo l'articolo perfettamente il concetto dell'onorevole Giovanola, non occorre emendarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento del Senatore Giovanola.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. La gravità della materia fa urgente ressa sull'animo mio e m'impone di presentare un emendamento all'articolo 118, proponendo una più potente prevenzione, e però una pena maggiore per l'attentato con-

tra gli ordini liberi costituiti nella patria nostra e contra l'integrità del territorio italiano. Io dovrò brevemente accennare la dottrina somma che ormai deve governar questa materia nelle moderne condizioni di svolgimento dello spirito rispetto al diritto pubblico. So di trovar contro la legislazione positiva di altre genti; ma non è mai dato di trovarsi di accordo coi precedenti legislatori, quando trattasi di riformare. La riforma, quando è veramente tale, intende manifestare una novella condizione di cose ed un novello bisogno sociale, e proporre una conforme e nuova costituzione giuridica. La riforma pertanto debbe sempre contenere una negazione per affermare poscia logicamente le nuove necessità civili: e per affermare il nuovo, è tenuta e costretta a negar prima il vecchio. E qui aggiungerò d'altra parte che, traendo le ragioni delle nostre leggi, da noi italiani, e facendole per noi italiani, primo debito razionale del legislatore è di consultare presentemente il momento storico di noi, non quello di altri popoli, difformi di razza, d'indole, di civiltà, di costumi. Premettere, com'io ho fatto questi criterii, importa sgombrar di molti dubbi la presente questione ed agevolare anticipatamente le conclusioni della proposta.

Signori, noi votammo sanamente una forte pena per l'attentato contra la persona del Re, e dicemmo *sacra* quella persona, perchè è la forma concreta dello Stato e la individuazione del concetto astratto e complesso dello Stato. Sacra ed inviolabile è la sua persona, perciocchè lo Stato è cosa santa ed inviolabile. La sostanza ed il contenuto di siffatta dottrina formale non è, se non questa da noi esposta.

Chi attenta contro la *persona*, viola ed attesta contra la cosa: sostanza e forma, Re e Patria o Stato, *sunt unum et idem*; se così non fosse, si raffermerebbe il *dispotismo*, si negherebbe la Patria e lo Stato, si distruggerebbe il fondamento razionale del principato civile e de' liberi reggimenti. Il diritto pubblico italiano ha logicamente associate e fuse queste due idee, ha identificato il contenuto delle due voci ed ha renduto inseparabile il bene del Re e quello della Patria ossia dello Stato.

La formola del giuramento nostro civile e militare risponde esattamente al concetto della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

nostra costituzione politica. Chi dice Re, dice libertà di reggimento, ed integrità di territorio; e chi dice Stato, Patria, non intende che il medesimo. Ralleghiamoci di essere giunti a questo grado di svolgimento della nostra coscienza sociale, e di aver affermato codesto vero, quando abbiamo sancito la massima repressione, e la massima prevenzione contra l'attentato sulla persona del Re, con l'art. 117.

Ed io avrei proposto la stessa pena per l'attentato alle libertà della Patria, ed alla integrità del suo territorio: dove *est eadem ratio decidendi, idem est jus*. Ma rispettando il concetto di parsimonia de' casi di pena capitale, che ha presieduto alla compilazione del presente schema di Codice, ho creduto di proporre la pena inferiore dello *ergastolo*, tanto più che nel caso di consumazione, vi ha una proporzione di aumento di pena, che mi riservo in seguito di indicare.

De' due argomenti poziori che mi spingono a siffatta esacerbazione di pena, il primo sta nella contraddizione patente tra il disposto dell'articolo 117 e quello del presente articolo 118. Chi attenta alla persona del principe, attenta alla vita dello Stato nello stesso tempo: l'è per noi il Principe la formola concreta e personificata delle libertà costituite, dell'integrità del territorio; l'è l'unità intangibile e riverita dell'unità d'Italia. Ma se contra questa unità, se contra queste libertà, se contra questa integrità territoriale si attenta per altra guisa, diremo forse che la cosa è diversa, e che il reato per mera modalità variata è minore, e che il reato proposto è meno esiziale e funesto? Nessuno farà il torto agl'Italiani di distinguere in tale materia; il Re e la Patria sono *una unica cosa*. E codesto è l'onore e l'altezza razionale del principato nostro, questo è la coscienza progredita del nostro patriottismo. L'antica pugna è composta. Noi siamo gelosi del nostro Principe, ma siamo del pari fieramente gelosi e teneri della Patria nostra e dello Stato nuovo. Non è che l'età grossa dell'umanità quella che si attiene al sensibile ed al solo sensibile crede; ma nel sensibile vi ha una ragione suprema che si svolge negl'intelletti adulti e che scerne nel sensibile della forma la dignità d'una istituzione, in cui sta tutta l'autorità del contenuto.

Si fa un gran torto alle menti italiane, quando

si nega loro questo culto dell'idea, e questo apprezzamento intrinseco del valore dello Stato, che ha fondato dopo tanta alea di rischi, dopo tanta pertinacia e sapienza d'intenti.

Se è logica la proposta nostra pel primo argomento già esposto, non è meno opportuna per la recente formazione del nostro Stato. È mestieri di una energica e maschia prevenzione contra i residui plebei e signorili delle cacciate dinastie, dei disfatti Governi. Le audacie dei fautori del passato tanto più si affretteranno di osare ed oseranno, quanto più sentono di non dover indugiare e tollerare che si consolidi l'altero edificio, per non perdere affatto ogni speme delle vecchie tirannidi. A codesti ciechi, fermi e disperati ardimenti ora soprattutto è mestieri di opporre una potente prevenzione. Non ci disarmiamo stoltamente e per superchio inescusabile di supina fidanza nella ragione adulta, nella giustizia della nostra causa, nella fortuna nostra.

Io propongo adunque di sostituire nel cominciare dell'art. 118 la pena dell'*ergastolo* a quella della reclusione. E mi riservo, come dianzi ho toccato, di proporre proporzionalmente altro pel seguito dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole Senatore Imbriani propone che, laddove in questo articolo si parla di *relegazione* si sostituisca *l'ergastolo*.

Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è unanime nel non accettare quest'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani. Mi pare che, quantunque sia lodevolissimo, e tutti lo sentono sicuramente, il pensiero che ha animato l'onorevole Senatore Imbriani e il sentimento di amor patrio che lo ha ispirato in questa sua proposta, è facile vedere però che la conclusione esorbita di molto, e ci condurrebbe a conseguenze troppo gravi. Noi non dobbiamo far paragone tra la sanzione dell'art. 117 e quella del 118. Ho già accennato che ivi ci è di mezzo la persona sacra del Re, e un'eccezione si poteva fare al rigore dei principi generali del diritto, per mantenere quel prestigio che è necessario all'invulnerabilità dell'altissimo personaggio nel quale si raffigura e si incarna tutto lo Stato.

Ma se noi entriamo ad esaminare tutte le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

altre disposizioni dell'art. 118, è impossibile che non si senta la grande differenza che corre tra le due figure di reato delineate, l'una nel paragrafo 1, e l'altra nel 2. Nel paragrafo 1 si parla del solo attentato che non è stato seguito da effetto, nel secondo dell'attentato che ha conseguito lo scopo divisato; ora possiamo noi misurare alla stessa stregua l'attentato che non ha avuto effetto, e quello che l'ha ottenuto? Non è possibile parificare questi estremi.

D'altra parte, sia pur grande l'interesse di reprimere questi reati, io non dubito che il paragrafo 2 sia abbastanza rigoroso per mettervi un freno; imperocchè dopo aver stabilito la pena della reclusione da 17 a 19 anni che è quella che rasenta il massimo della pena temporanea, dice: « se alcuni degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto si applica nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3, la relegazione per venti anni, e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

Cosicchè, quando si tratta di privare il Re della sovranità, di impedire al Senato e alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni, di mutare l'ordine costituzionale del paese, in questo caso si applica la relegazione per 20 anni che è il massimo grado della pena temporanea; e quando invece ricorre il caso in cui è minacciata l'integrità del territorio del Regno, si applica la pena dell'ergastolo. Mi pare che la pena sia in questo modo giustamente graduata, e che provveda anche a tutelare gli attentati diretti contro l'integrità dello Stato.

Quindi dichiaro nuovamente a nome della Commissione che non accetto la proposta Imbriani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesto la parola per fare a nome del Ministero brevi dichiarazioni.

Il Governo sente pur esso altamente quanto importi di tutelare la costituzione del nuovo Regno d'Italia, e di difendere da ogni attacco interno od esterno le nostre libertà e la patria indipendenza; riconosce perciò essere di tutta necessità il reprimere con pene severe chi si attenti di commettere i gravissimi reati che nell'articolo in discussione si contemplano. Ma

per considerazioni di giustizia ed anche di utilità pubblica, non può accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Imbriani, secondo la quale gli attentati onde si tratta nell'art. 118, dovrebbero essere tutti puniti col l'ergastolo. Se così venisse disposto, non vi sarebbe più differenza di pena tra il caso in cui l'attentato non avesse raggiunto il suo scopo, e quello in cui il reo disegno si fosse consumato.

E siccome in quest'ultimo caso, che è previsto al § 2., il reato sarebbe assai più grave nè per altra parte si potrebbe far luogo ad aumento di pena senza ascendere alla morte, la cui applicazione è rifiutata in questa specie di crimini dallo stesso onorevole proponente, così verrebbero ad essere puniti colla stessa pena due misfatti di gravità diversa, il che non è conforme a giustizia. Dissi inoltre che ciò non sarebbe utile; e per verità quando si infligge pel semplice attentato una pena minore di quella minacciata pel reato compiuto, si oppone un qualche ritegno al colpevole affinché non prosegua negli atti di esecuzione già incominciati. Se al contrario egli sapesse che, o rimanga il reato nei limiti di un semplice tentativo, ovvero lo si conduca a compimento, la sorte di lui in faccia alla legge penale sarà sempre la stessa, avrà senza dubbio tutto l'interesse di non arrestarsi a mezzo cammino, e di fare ogni sforzo acciocchè il nefando suo proposito abbia il suo effetto.

Più ancora, adottandosi la proposta dell'onorevole Imbriani, non potrebbe più esservi differenza nella misura delle pene tra il caso in cui l'attentato fosse accompagnato da omicidio, e quello in cui abbia avuto luogo senza spargimento di sangue; converrebbe quindi togliere il paragrafo 3 dello stesso articolo, il quale commina l'ergastolo, quando appunto si verifichi nell'attentato la detta circostanza aggravante. L'omicidio non avrebbe quindi alcuna influenza nell'applicazione della pena, eccettuati i casi assai rari in questo genere di misfatti, nei quali si possa avere la prova che lo si sia premeditato.

In poche parole, secondo l'emendamento Imbriani, siasi il reato tentato o consumato, abbiano i colpevoli rispettato la vita dei loro concittadini o la più orribile carneficina sia stata il mezzo da essi usato per riuscire al loro in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

tento, la pena sarà sempre identica: l'ergastolo. Ciò, mi permetto di ripeterlo, sarebbe contrario ai principi della giustizia penale ed agli interessi del paese, e questa sarebbe la conseguenza dell'emendamento che spero non sarà dal Senato accettato.

Senatore **IMBRIANI**. Duolmi di non aver chiaramente esposto il mio pensiero; e mi pesa di aver a ricordare ancora che la ragione del decidere è una nei due casi dell'art. 117 e 118; e se la pena che ho proposta non è interamente la stessa, ciò importa che io avea fermato di non aumentar possibilmente le categorie dei reati punibili con la morte, di rispettare in parte i criteri legislativi precedenti, e di lasciarmi il campo per aumentare la pena dell'ergastolo nel caso di effetto seguito giusta i §§ 2 e 3 dell'art. 118.

Ricordate, o Signori, la gravità del reato, che la proposta ministeriale non pondera abbastanza nella minima pena. Ricordate che se il regicidio e il suo attentato ha in sé la gravità sostanziale del parricidio applicato al dritto pubblico, come considerarono i vecchi criminalisti, parricidio del pari e sacrilegio è l'attentato all'esistenza costituita della patria nostra, alla libertà del nostro Stato, alla integrità del nostro territorio. Non è questa rettorica, ma necessità di logica; non sono metafore, ma argomenti diretti e conclusivi; e se hanno qualche magagna, gli è il sillogizzare *a pari*. Ed di vero quale empietà maggiore e qual danno sociale maggiore può darsi del violare gli ordini liberi e le forze territoriali della patria? Non è lo Stato istituzione giuridica suprema e la condizione adempitiva di tutte le finalità razionali terrene, di tutta la vita nostra?

Chi non sente, oggi segnatamente, questa necessità, ha guasto e magagnato l'animo di ottimismo o d'indifferenza, o ignora che cosa costi fondare in unità, in libertà ed in forza lo Stato, di restituire l'Italia. Ed io credo che di costoro non si abbia alcuno fra noi. Operai fummo tutti; serbiamo con cura e vegliamo l'opera nostra: chi ama, teme. Gli animosi operano, i prudenti provvedono.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Imbriani si è messo in un'alternativa, dalla quale

non può uscire. Egli vi aveva dichiarato che vorrebbe aggravare la pena nei casi previsti dall'articolo 118; ma ad un tempo egli ha dichiarato la sua ripugnanza ad accrescere il numero dei casi in cui il progetto sancisce la pena capitale.

Ora per sostenere il suo assunto, ha accennato, che, dopo di aver stabilito la pena dell'ergastolo per i reati previsti nel primo paragrafo dell'articolo 118, intenderebbe di proporzionare la pena per alcuni dei reati più gravi che sono contemplati nei paragrafi successivi. Ma, qui occorre il dilemma: o l'onorevole Imbriani intende di aumentare il numero dei casi in cui la pena capitale è comminata e va contro la sua precedente dichiarazione; o egli rifugge da questo pensiero, e mantiene la prima sua dichiarazione di non voler proporre la pena di morte, ed allora prego l'onorevole Imbriani di dichiarare qual'altra pena egli sia per proporre al Senato al di sopra di quella dell'ergastolo. Egli conosce benissimo, come nella scala penale sancita nell'articolo 11 dopo la pena di morte viene immediatamente l'ergastolo. Se egli dunque sta alla sua prima proposta di non voler accrescere il numero dei casi capitali, credo che si trovi nell'impossibilità di aggravare la pena pel reato contemplato nella prima parte dell'articolo 118 poichè più non troverebbe altra pena più grave, che non sia quella di morte, da applicare agli altri reati che sono nel medesimo articolo preveduti.

Senatore **IMBRIANI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **IMBRIANI**. Non credo che ci sia contraddizione nelle mie proposte; ho dovuto solo mantenere una scala necessaria e logica di graduazione. Le mie precedenti parole spiegano abbastanza il mio concetto. Né abuserò punto la benevolenza del Senato ritornando sulle cose dette: chi le ricordi, mi assolverà facilmente del torto in cui mi diceva caduto il nostro Guardasigilli. Un professore che si contraddice è un professore che rimane destituito issofatto e senza decreto: io, in coscienza, non credo di meritare codesta pena, ch'è da barbogi, e non mi riguarda.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La parificazione che l'onorevole Senatore Imbriani ha creduto di poter stabilire tra il crimine contemplato dall'art. 117 e quello dell'art. 118

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

non sussiste. I criminalisti ammettono generalmente che il reato contemplato nell'art. 117, vale a dire, l'attentato contro la sacra persona del Re, è equiparato al parricidio; e difatti, nel Codice penale francese del 1810 (come non ignorano le persone a cui le cose legali sono famigliari) era stabilito che il regicida andava al patibolo, nello stesso modo con cui vi andava il parricida: ma io non so che in altri Codici sia stato ammesso il concetto che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Imbriani. E se egli rifletterà attentamente alla natura dei due reati, si persuaderà che nel reato di attentato contro la sacra persona del Re vi è doppia offesa. Vi è l'offesa alla persona del Capo supremo dello Stato e, ad un tempo, vi è pure l'offesa contro la nazione. Non avviene mai, o Signori, che si attenti contro il Capo supremo dello Stato senza la mira di attentare cziandio contro lo Stato; quindi, in quest'attentato, ripeto, si riscontrano due grandi offese, l'una contro la sacra persona del Re, e l'altra contro la nazione. Nelle diverse specie di reati politici contemplate nell'art. 118 voi trovate invece la sola offesa commessa contro la nazione, contro l'ordinamento politico della nazione nelle diverse sue parti. Per queste ragioni, io pregherei l'onorevole Senatore Imbriani a desistere dalla sua proposta che non trova giusto fondamento nei principii da lui invocati.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Imbriani nel suo emendamento?

Senatore IMBRIANI. Signori, mi accorgo che io forse seguo troppo nell'ordine delle idee certe conclusioni che le forze dei convincimenti mi spronarono a tradurre nell'asserire dei fatti. Il movimento speculativo rispetto al pubblico diritto ed alle sue garanzie ed alla penalità che le accompagna, ha fatto più cammino di quello che i Codici dicono ed i legislatori pensano: ma rendomi certo che la mia proposta chiude un vero che è ancora in forma di portato ed in periodo di gestazione. Essa un giorno non lontano tornerà più opportuna. Ma per ora la ritiro.

Solo concluderò dicendo che parmi errore logico di legislatori l'andar attingendo le cause delle nostre leggi non da noi e dalle condizioni nostre, ma dagli stranieri; e peggio poi, peggio assai dai francesi, perciocchè in diritto pubblico per cento anni di rivoluzione non impararono

nulla, e nulla quindi ponno autorevolmente insegnare altrui. Oggimai proponiamoci noi di non prendere l'esempio, ma di darlo. Siamo legislatori ancor noi!

PRESIDENTE. Rileggo il n. 2 del paragrafo 1 dell'articolo 118, per metterlo ai voti:

2. ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

(Approvato.)

3. a mutare la costituzione del regno, la forma del governo, o l'ordine di successione al trono;

(Approvato.)

4. a distaccare dal regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

(Approvato.)

« § 2. Se alcuni degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

Qui verrebbe un emendamento del Senatore Tecchio, così concepito:

« Se alcuno degli attentati preveduti nel § 1 è seguito da effetto, si applica l'ergastolo. »

Chi lo a prova, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il § 2, conforme al testo ministeriale:

« § 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

(Approvato.)

« § 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi indicati nel paragrafo 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 118.

(Approvato.)

Art. 119.

« § 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la relegazione da diciassette a diciannove anni.

« § 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiun-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

que l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione per venti anni. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore proporrebbe una modificazione a questo articolo, ma avendo egli rinunciato a tutti i suoi emendamenti relativi al Libro I, pongo ai voti l'articolo medesimo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore non ha ritirati i suoi emendamenti, li ha abbandonati alla Commissione e al Governo, i quali concordano nel riconoscere l'opportunità della modificazione da lui proposta a quest'articolo e che consiste nell'aggiungere al paragrafo 2 le parole: « se è avvenuto omicidio è punito coll'ergastolo. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Pescatore per metterlo ai voti.

Art. 119.

« § 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni. »

(Approvato.)

« § 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione per venti anni: se è avvenuto omicidio è punito con l'ergastolo. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 119, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 120.

« § 1. L'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.

» § 2. Se l'attentato preveduto nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da diciassette a venti anni. Se è avvenuto omicidio, si applica l'ergastolo.

» § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano

le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

A questo articolo ei sono diversi emendamenti.

Prima di tutto la Commissione dice che si deve modificare la citazione di articoli ed aggiunge un altro articolo per stabilire quando c'è attentato.

L'onorevole Tecchio propone un emendamento al paragrafo 1, concepito in questi termini: Alle parole *da 11 a 16 anni*, sostituire le seguenti: *da 14 a 16 anni*.

Di più lo stesso Senatore Tecchio fa un emendamento al paragrafo 3, del quale darò conto quando verremo a votare sul medesimo.

Interrogo la Commissione se accetta questa sostituzione *da 14 a 16 anni* alle parole *da 11 a 16 anni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

In sostanza non vi è altra diversità fra il testo ministeriale e l'emendamento Tecchio, tranne questa, che il progetto ammette si possa discendere nell'applicazione della pena ad anni 11 di reclusione, laddove l'onorevole Tecchio vuole fissare il minimo agli anni 14. Il Governo crede più conveniente lasciare ai Magistrati maggiore latitudine, potendo accadere che anni 14 di reclusione, ritenute le circostanze del fatto, siano una punizione troppo severa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onor. Senatore Tecchio all'art. 120, § 1, il quale è così concepito; alle parole: *da undici a sedici anni*, sostituire le seguenti: *da quattordici a sedici anni*.

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo il § 1. dell'art. 120 del progetto:

« § 1. L'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del Regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a sedici anni. »

Chi approva il § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Passo a dar lettura del § 2.:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

« § 2. Se l'attentato preveduto nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da diciassette a vent'anni. Se è avvenuto omicidio, si applica l'ergastolo. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

Ora viene il § 3:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

A questo paragrafo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale consiste in queste parole:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119 si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nel § 2 dell'articolo 118 è sostituita la reclusione per vent'anni. »

PRESIDENTE. Domando se la Commissione accetta tale emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando al Commissario Regio se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetto neppur io.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. (Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 3 del progetto ministeriale:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero art. 120.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ora vi sarebbe l'art. 120, aggiunto dalla Commissione, che corrisponde al § 1, dell'art. 123 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

Art. 120.

« Avvi attentato subito che venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione. »

Domando al Commissario Regio se l'accetta. Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo aggiunto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 121.

« § 1. Chiunque per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, e chiunque esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito colla reclusione da quattordici a diciannove anni.

» § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande sono puniti colla reclusione da cinque a dieci anni. »

Il Ministro Guardasigilli propone una modificazione al primo paragrafo, propone cioè, che invece di dire *chiunque esercita*, si dica *od esercita*.

L'onorevole Senatore Tecchio propone di sostituire alle parole: *quattordici a diciannove anni*, le parole: *diciassette a diciannove anni*.

Interrogo la Commissione, per sapere se accetta la proposta dell'onorevole Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta perchè non trova giustificato quest'aggravamento di pena.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione non l'accetto.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio il quale consiste nel sostituire le parole, da 17 a 19 anni a quelle da 14 a 19 anni.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il testo adunque del § 1 dell'art. 121 sarebbe il seguente, concertato tra la Commissione e l'onorevole signor Ministro.

Art. 121.

« § 1. Chiunque, per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 121.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 122.

« § 1. La cospirazione diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguita da atti preparatorii non costituenti attentato. »

(Approvato.)

« § 2. Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 122, si alzi.

(Approvato.)

Art. 123.

« § 1. Avvi attentato subito che venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione. »

« § 2. Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Il § 1 di quest'articolo è stato già votato precedentemente (art. 120 aggiunto); per conseguenza, non resterebbe a votarsi che il § 2 al quale l'onorevole De Filippo propone un'aggiunta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Non creda il Senato che io voglia entrare in un'ampia o spinosa discussione per dimostrare quali sieno gli elementi che possano costituire il reato di cospirazione.

L'aggiunta che ho proposto all'articolo 123 (dico articolo, perchè ormai pare si componga di un solo paragrafo), mi è venuta in mente rammentando un corrispondente articolo del Codice napoletano, il quale, come tutti sanno, in fatto di reato di lesa maestà, era molto rigoroso.

L'art. 25 del Codice napolitano era così concepito:

« La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui. »

Avrei voluto sostituire questo articolo a quello del progetto ministeriale; ma siccome raggiungea il medesimo scopo con l'aggiunta da me proposta, e d'altronde rimaneva intatto nelle sue espressioni l'articolo del quale si tratta, ho creduto limitarmi all'aggiunzione delle parole: *e si sono decisati i mezzi da usare.*

Il Senato comprenderà agevolmente il motivo di questa aggiunta. A me è parso che l'articolo del progetto è troppo generico, e non spieghi interamente il concetto, al quale dovrebbe essere informato.

Difatto ivi si dice:

« Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Ora, secondo questo articolo, basterebbe che due individui siansi messi d'accordo per stabilire una risoluzione qualunque di agire contro la costituzione dello Stato, malgrado non avessero pensato nemmeno nè al modo, nè ai mezzi per poterla eseguire, basterebbe questo solo per poterli dichiarare colpevoli di cospirazione.

Per verità mi parrebbe troppo, se questa fosse l'intelligenza da darsi a quest'articolo.

Per quanto sia giusto di prevenire un fatto criminoso, il quale, se fosse già messo in atto, probabilmente non lo si potrebbe più punire, altrettanto sarebbe ingiusto di colpire di una pena, non già un atto qualunque, ma quasi direi, un semplice pensiero manifestato appena con una semplice risoluzione di agire.

Ed è perciò che il Codice napolitano esigeva un altro elemento costitutivo del reato, il concerto non solo, ma la conclusione sui mezzi qualunque di agire; elemento che a me pare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

indispensabile per istabilire giuridicamente il reato di cospirazione.

Quindi, se l'intelligenza che la Commissione e il Ministero danno a quest'articolo è nel senso che io propongo, e se essi credono che non vi sia bisogno di aggiungere altro; se lo credono sufficientemente chiaro, io non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento; ma se fosse altro il concetto dell'articolo, allora pregherei la Commissione ed il Ministero di considerare se non sia troppo generica e pericolosa la definizione che si è voluto dare al reato di cospirazione. Trattasi di punire non già un fatto compiuto, o un principio di esecuzione, ma un semplice concerto, un semplice accordo fra due o più individui. Se costoro non hanno neppur pensato ai mezzi di esecuzione, in modo che la risoluzione presa di agire non avea alcun fondamento, alcuna possibilità di riuscita, limitata com'era alla semplice manifestazione di un atto interno della loro volontà, io non crederci che in tale stato di cose si possa ritenere l'esistenza giuridica di una cospirazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore De Filippo ha citato in appoggio del suo emendamento il Codice napolitano, ed a me è sembrato che tra il medesimo ed il progetto non vi sia in realtà alcuna differenza. Il detto Codice dispone esservi cospirazione quando si sono divisati i mezzi per effettuare il reato. E nell'articolo 123 del progetto si dice, esservi cospirazione quando è stata concertata e stabilita, tra due o più persone, la risoluzione di agire.

Ora, siccome è impossibile concepire che si sia presa da un uomo ragionevole la risoluzione di eseguire un atto qualunque senzachè abbia determinato il modo con cui l'esecuzione debba aver luogo, divisato cioè i mezzi da usarsi nell'azione, così mi si dovrà concedere che la parola *risoluzione*, usata nel progetto, equivale perfettamente alla locuzione napolitana.

Osservo d'altronde che l'aggiungere le parole proposte dell'onorevole De Filippo sarebbe pericoloso.

Una tale aggiunta infatti non potrebbe essere interpretata che nel senso di porre a carico del Pubblico Ministero non solo il pro-

vare che due o più persone abbiano concertata e stabilita la risoluzione d'agire, ma eziandio l'accertare di quali mezzi avessero fermato il proposito di valersi per effettuare il reato; il che sarebbe nel maggior numero dei casi impossibile.

Si verrebbe insomma ad obbligare l'accusa a fornire la prova di ciò che deve ritenersi presunto, e la cui specifica dimostrazione è del tutto inutile, imperocchè ciò che costituisce e caratterizza la cospirazione non è la natura e qualità dei mezzi prescelti, ma è il proposito concertato e stabilito di delinquere, il che non può mai aver luogo senzachè si premediti il mezzo da adoperarsi.

Per conseguenza spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore non vorrà insistere nel suo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io faccio adesione alle parole dell'onorevole Commissario Regio.

Io credo che sia compresa nella parola *risoluzione* anche il concerto sui mezzi, perchè non si può dire risolta un'azione se non si è d'accordo sui mezzi.

Credo però, come ha accennato il signor Commissario Regio, che sia pericoloso il riferimento al concerto sui mezzi aggiunto alla risoluzione perchè la risoluzione è una cosa che si può, diremo, facilmente far palese anche con evidenza, e che estendendosi al concerto dell'azione include la rivelazione dei mezzi. Ma se la dimostrazione dei mezzi fosse prescritta dalla legge in aggiunta alla dimostrazione della concertata risoluzione di agire, sorgerebbero nella pratica, tante sottili questioni che la prova assai difficilmente si potrebbe ottenere, a meno che non ci fosse un rivelatore che squarciasse il velo e che spiegasse chiaramente le trame di queste cospirazioni; in tutti gli altri casi la sollecitudine della legge ne fornirebbe modo agli accusati di sfuggire all'azione della giustizia.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore De Filippo ad accettare queste spiegazioni, e la redazione dell'articolo ministeriale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio l'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Commissario Regio, e l'onorevole Relatore della Commissione, per le spiegazioni che mi hanno date, e delle quali sono pienamente soddisfatto.

Non avendo quindi più ragioni d'insistere sul mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 123 che è composto del solo paragrafo secondo.

Art. 123.

« Avvi cospirazione, subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 124.

« La proposta di cospirare fatta a due o più persone, e non accettata, è punita con la detenzione maggiore di tre anni. »

A quest'articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Senatore Conforti:

« La proposta di cospirare fatta a due o tre persone e non accettata, è punita con la detenzione da un mese ad un anno. »

Domando all'onorevole Commissario Regio, e all'onorevole Relatore della Commissione, se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Conforti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'art. 124.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'art. 124, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 125.

« § 1. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

» § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte

delle dette bande, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni. »

L'onorevole Senatore Tecchio accetta la nuova redazione del Guardasigilli al paragrafo 2, pag. 322.

Il Senatore Sineo propone la soppressione dell'articolo. Siccome non si mettono ai voti le proposte di soppressione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 126.

« Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, è punito con la relegazione da otto a tredici anni. »

Il Senatore Sineo propone la soppressione di quest'articolo; chi voterà contro l'articolo s'intenderà che aderisca alla proposta di soppressione.

Metto ai voti l'articolo.

(Approvato.)

Art. 127.

« Coloro che, fuori dei casi di complicità, scientemente somministrano ricovero, luogo di riunione, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'art. 121, sono puniti colla detenzione maggiore di due anni; e se si tratta delle bande menzionate nell'art. 125, sono puniti colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

A quest'articolo non si propone altra modificazione tranne un'aggiunta dell'onorevole Senatore Conforti.

La Commissione accetta l'emendamento Conforti, il quale vorrebbe che si dicesse scientemente e liberamente?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dove non c'è libertà non c'è volontà, e l'atto non è incriminabile. Dunque l'emendamento Conforti è superfluo e la Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione non lo accetta il Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta del Senatore Conforti, che consiste nell'aggiungere le parole e liberamente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Chi l'approva, abbia la compiacenza d'alzarsi.
(Non è approvato.)
Chi approva l'art. 127, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 128.

« § 1. Sono immuni da pena:

1. Le persone indicate negli articoli 121 e 125, ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

2. Coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

» § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente non sono immuni dalla pena qualora, nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano rese colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo. »

Sul paragrafo primo di quest'articolo non vi è alcuna osservazione quindi lo rileggo o lo metto ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Al paragrafo secondo il Ministro Guardasigilli propone un emendamento in questi termini:

« § 2. La immunità di che nel paragrafo precedente, non si applica a coloro che nel tempo ecc. » (come nel progetto.)

L'onorevole Tecchio emenda questo paragrafo in questi termini:

« § 2. Tuttavia le persone indicate nel paragrafo precedente devono essere punite per reati contro le persone o le proprietà, od altri reati non preveduti nel presente titolo, dei quali si siano rese colpevoli nel tempo in cui facevano parte delle bande, e per occasione delle medesime. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta perchè il testo del Ministero ha un significato contrario a quello che vi attribuirebbe l'emendamento del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Ed il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta neppure, perchè adottandosi questo emendamento rimarrebbero impuniti i reati contro la sicurezza dello Stato, laddove il Governo ritiene che per impedire il più che sia possibile che queste bande offendano le persone e le proprietà, convenga disporre che coloro i quali siasi resi colpevoli di questa specie di reati, non godano affatto di immunità alcuna.

E giacchè ho la parola me ne valgo per proporre una semplice correzione grammaticale consistente nel sostituire il mascolino *resi* al femminile *rese* in fine della quarta linea del paragrafo 2, perchè in principio dello stesso comma si è sostituita alla parola *persone*, il pronome *coloro*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio, così concepito:

(V. sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti il paragrafo coll'emendamento del Ministero, così concepito:

« § 2. L'immunità, di che nel paragrafo precedente, non si applica a coloro, che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano resi colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti, l'intero articolo 128.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Siamo all'art. 129, di cui do lettura.

Art. 129.

« § 1. Coloro che nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nei precedenti articoli commettono altri crimini, sono puniti con le pene stabilite nel capo 4 del titolo 2 del libro 1 aumentate di un grado, salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 117 e del paragrafo 2 dell'articolo 119.

» § 2. La disposizione del precedente paragrafo è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, hanno invaso edifici pubblici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe o luoghi di deposito, armi, munizioni o viveri. »

(Approvato.)

Art. 130.

« § 1. È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il regno.

» § 2. La pena è diminuita di uno o due gradi se, nel momento in cui ha commesso il reato, il colpevole aveva perduta la cittadinanza. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si è concertata un'altra redazione di questo articolo, il quale vorrebbe ad essere così concepito:

Art. 130.

« § 1. È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il Regno.

» La stessa pena si applica anche a colui che abbia perduto la cittadinanza. »

A questo articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio, il quale propone che, dopo le parole: *le armi contro il Regno*, si aggiunga: *in tempo di guerra*.

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento, imperocchè esso suppone che il reato previsto nell'articolo in discussione non si possa commettere che in tempo di guerra.

Ma ciò non è: un cittadino può rendersi colpevole del gravissimo reato di portare volontariamente le armi contro la patria, senza che vi sia guerra dichiarata da uno Stato straniero, vi siano cioè due parti belligeranti nella esatta o propria significazione del vocabolo.

Propongo noi, in seguito ad accordo preso colla Commissione, che sia soppresso il § 2 dello stesso articolo ed aggiunto al § 1 il seguente inciso: *La stessa pena si applica anche a colui che abbia perduto la cittadinanza*.

PRESIDENTE. Dunque comincio dal mettere ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio, che propone di aggiungere le parole: *in tempo di guerra*.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo colla modificazione accennata dall'onor. Commissario Regio

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 131.

« È punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni:

1. chi pratica macchinazioni o tiene intelligence con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'effetto;

2. chi pratica macchinazioni o tiene intelligence col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del Regno; per procurargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari; per somministrargli indicazioni sulle terre militari del Regno, sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per favorire in qualsiasi modo le armi nemiche, od impedire o sconcerzare a vantaggio del nemico operazioni di guerra;

3. chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente in possesso di documenti segreti o di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li presta o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

4. chi, fuori dei casi indicati al numero 3, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti documenti o piani per mezzo di frode, violenza, corruzione od in altro modo deloso, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

5. chi serve di spia al nemico; ovvero scientemente dà o procura travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie od a soldati del nemico. »

A questo articolo non vi sono emendamenti di sorta tranne la soppressione di due parole proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Il Ministero aveva proposto la soppressione delle parole *anche indirettamente* nei N. 3 e 4, perchè le riteneva inutili.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

In seguito però alle osservazioni fatte nel seno della Commissione, il Ministero non insiste su questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 131 nell'integrità della sua redazione. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 132:

Art. 132.

« § 1. Nei casi preveduti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle machinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con l'ergastolo.

» § 2. Nei casi preveduti nei numeri 3 e 4 del detto articolo, se le comunicazioni sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

» § 3. Le dette pene e quella stabilita nell'articolo 131 nei casi preveduti nel numero 4, sono diminuite di un grado se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti ed in possesso dei documenti o piani in modo diverso da quelli ivi indicati. »

A quest'articolo non è proposta che una semplice trasposizione di parole dall'onorevole Senatore Tecchio al § 2, così formulata:

« § 2. Se le comunicazioni prevedute nei numeri 3 e 4 del detto articolo sono state fatte, ecc. »

Domando alla Commissione se accetta questa trasposizione proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore BERSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta, perchè la correzione rende più chiaro il concetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1 dell'articolo 132:

« § 1. Nei casi preveduti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle machinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con l'ergastolo. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se le comunicazioni prevedute nei nu-

meri 3 e 4 del detto articolo sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Le dette pene e quella stabilita nell'articolo 131 nei casi preveduti nel numero 4, sono diminuite di un grado, se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti ed in possesso dei documenti o piani, in modo diverso da quelli ivi indicati. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 133.

« Chiunque, col mezzo della stampa, divulga segreti che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattromila. »

L'onorevole Guardasigilli propone si sostituisca alla parola *segreti*, la parola *notizie*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti....

Senatore EULA, *Commissario Regio (interrompendo)*. L'onorevole Senatore Tecchio proporrebbe di sopprimere in quest'articolo la parola *direttamente*, ed il Governo accetta questa proposta.

Senatore BERSANI, *Relatore*. Anche la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo 133 tenuto conto delle due accennate modificazioni, per metterlo ai voti:

Art. 133.

« Chiunque, col mezzo della stampa, divulga notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattromila. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 134.

« Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la reclusione da otto a tredici anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

La Commissione modifica questo articolo così, invece di dire « adempie infedelmente il suo mandato » si dica: « tradisce il suo mandato. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sebbene in apparenza non sembri grande la differenza tra l'espressione usata nel progetto ministeriale e quella che la Commissione vorrebbe sostituire, tuttavia io crederei che, fatta matura riflessione, si possa ritenere come più esatta e congrua la locuzione del Ministero.

Ed invero il Ministero propone di dire: *chi adempie infedelmente il suo mandato*; la Commissione vorrebbe invece sostituire la locuzione: *tradisce il suo mandato*. Ora io domando: che cosa è tradire il suo mandato? Non è altro che adempierlo infedelmente. Ma se la cosa è così, si potrebbe dire che una espressione vale l'altra. Tuttavia a me pare che l'espressione di *adempire infedelmente il mandato* è più comprensivo, vale a dire non indica solamente il vero tradimento, ma anche ogni esecuzione la quale avvisatamente, deliberatamente non corrisponda al mandato.

Quando la esecuzione non corrispondente al mandato si commettesse senza deliberato proposito, allora non si verificherebbe il reato previsto in questo articolo, il quale troverebbe la sua applicazione solamente allorché il mandatario si scostasse volontariamente, deliberatamente dal mandato, ancorché non vi fosse un vero tradimento nel senso legale.

Quindi vorrei pregare la Commissione a mantenere il testo ministeriale, il quale del resto corrisponde a quello usato in questa stessa materia da altri Codici.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha inteso di fare una questione. Soltanto

a taluno della Commissione, sembrava che la parola *tradisce*, potesse meglio delle parole, *adempie infedelmente*, spiegare il concetto che si voleva esprimere in quest'articolo.

Del resto, udite le spiegazioni dell'onorevole Guardasigilli, la Commissione recede dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione ritirato il suo emendamento, rileggo e pongo ai voti l'art. 134 come venne proposto dal Ministero.

Art. 134.

« Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la reclusione da otto a tredici anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

(Approvato.)

Art. 135.

« Le pene stabilite negli articoli 131 e seguenti si applicano anche se i reati sono commessi a danno di una potenza straniera, alleata del Regno per fine di guerra. »

(Approvato.)

Art. 136.

« § 1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia, arruola od arma cittadini nel Regno per militare a servizio di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell'art. 131, numero 2, con la detenzione maggiore di due anni. »

« § 2. Ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

(Approvato.)

Art. 137.

« § 1. Chiunque con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni; e se ne è seguita la guerra, con la stessa pena da diciassette a venti anni. »

« § 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Go-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

verno all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rapresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattromila.

(Approvato.)

Art. 138.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 117, fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire. »

» § 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre persone indicate nel detto articolo 117, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa estendibile a lire mille.

» § 3. Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, ovvero col mezzo della stampa, si applica la detenzione sino a due anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire. »

(Approvato.)

Art. 139.

« § 1. Chiunque, col mezzo della stampa, fa oltraggio al Senato o alla Camera dei Deputati, è punito con la detenzione fino a due anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

» § 2. L'azione penale per questo reato è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Senato o della Camera contro cui era diretto l'oltraggio. »

(Approvato.)

Art. 140.

« Chiunque, col mezzo della stampa, impugna formalmente l'inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono e l'autorità costituzionale del Re e delle Camere, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di duemila ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho proposto in quest'articolo, e la Commissione credo abbia aderito, di sopprimere, come inutile, la parola *formalmente*.

Una parola inutile in una legge è una sconvenienza e spesso un pericolo.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito.

« Chiunque col mezzo della stampa impugna l'inviolabilità, ecc. »

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 141.

« Chiunque, col mezzo della stampa, fa risalire al re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione fino ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

PRESIDENTE. A quest'articolo il Ministero proporrebbe di sostituire alla parola *risalire*, la parola *salire*.

Se non vi sono opposizioni metto ai voti l'articolo 141 con questa leggera modificazione di redazione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 142.

« § 1. Chiunque, col mezzo della stampa, provoca a commettere uno dei crimini preveduti negli articoli 117 e 118, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di due mila ed estendibile a quattro mila lire.

» § 2. Chiunque, col mezzo della stampa, fa pubblicamente atto di adesione ad una forma di Governo diversa dalla monarchia costituzionale, o manifesta voto o minaccia per la distruzione di essa, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire. »

Al § 1 di quest'articolo non sono proposte modificazioni.

Lo rileggo per porlo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Al paragrafo 2 l'onorevole Guardasigilli propone di cancellare l'avverbio *pubblicamente*.

L'onorevole Senatore Tecchio pure a questo paragrafo 2 propone di sostituire alle parole *di essa*, le altre *di questa*.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha mostrato il desiderio che s'introduca una modificazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

in quest'articolo, ma non so in che questa modificazione consista.

Siccome l'onorevole Senatore Pantaleoni non è presente dovremo prescindere dal tener conto del desiderio da lui manifestato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Egli intendeva fare una proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Egli intendeva infatti che si limitasse l'applicazione *alla provocazione a ree di fatto o cospirazioni per mezzo della stampa*; ma non avendo egli formulato alcun emendamento non saprei cosa dire di più.

Domando alla Commissione se accetta la modificazione proposta dall'onor. Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onor. Tecchio. Accetta solamente la soppressione della parola *pubblicamente*, proposta dall'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. E il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non l'accetto.

Faccio osservare che la parola *pubblicamente* si sopprime non perchè la pubblicità non sia elemento di questi reati, ma perchè secondo i principi generali non vi può essere reato di stampa senza pubblicità.

Parlando di un reato di stampa era inutile lo accennare alla pubblicità.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per dichiarare che non insisto, che ritiro anzi la proposta da me fatta di soppressione del paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Leggo dunque il paragrafo 2, soppressa la parola *pubblicamente*.

« § 2. Chiunque, col mezzo della stampa, fatto di adesione ad una forma di governo diversa dalla monarchia costituzionale, o manifesta voto, o minaccia per la distruzione di essa, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 142, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 143.

« Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo allo sprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

A quest'articolo, l'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia propone che invece di dire *allo sprezzo*, si dica *al dispregio*.

Sullo stesso articolo l'onorevole Senatore De Filippo proporrebbe che alle parole: *delle leggi o dei provvedimenti del Governo*, si aggiungessero queste altre: *in esecuzione di esse*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Nello stampare questo mio emendamento è accaduto un errore tipografico, invece di dire: *in esecuzione di esse*, doveva dirsi: *o all'esecuzione di esse*.

Con questo articolo 13 si puniscono i reati che si commettono esponendo al pubblico scritti o disegni, e si tengono discorsi in pubbliche riunioni col fine di eccitare i cittadini all'odio contro lo Stato ecc., e poi si prosegue: *od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del Governo*. Ora, siccome si può anche il legare un cittadino ad opporsi all'esecuzione di queste leggi e di questi provvedimenti, così mi parve necessario di aggiungere le parole alle quali ho sopra accennato; perciocchè non credo che quelle sole contenute nell'articolo ministeriale provveggano ad entrambi i casi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ma l'esecuzione è compresa.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta, perchè inutile, l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, sembrando evidente che, quando si punisce chi provoca all'inosservanza della legge, si punisce precisamente colui che tratta i cittadini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

a non eseguirla, perchè l'osservanza della legge sta nella di lei esecuzione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io prego l'onorevole Commissario Regio ad osservare che può benissimo verificarsi il caso in cui l'aggiunta che io propongo possa essere non solo utile, ma necessaria. L'onorevole Commissario Regio crede che nelle parole *inosservanza della legge e dei provvedimenti del Governo* sia compreso anche l'inesecuzione di essi.

Ma, a me pare, che siano due cose distinte e mi spiego con un esempio. Vi ha una legge che proibisce l'accattonaggio. Contro questa legge si scaglia un giornale additandola come una legge ingiusta ed inumana, che vieta ad un infelice di procurarsi, in modo qualunque, i mezzi di vivere, ed eccita gli accattoni a non osservarla. E dall'articolo questo caso è preveduto e punito.

Ma accade, e non è strano il caso, che la forza pubblica incontri uno di questi accattoni e voglia arrestarlo; la gente si affolla, e uno fra gli altri comincia a gridare eccitando il pubblico ad impedire l'esecuzione della legge. Crede la Commissione, il Commissario Regio che le parole dell'articolo contemplino ancora quest'altro caso?

Se lo credono, io non ho ragione d'insistere sul mio emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A me non pare dubbio che la parola *inosservanza* inchiuda perfettamente il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole De Filippo. Egli attribuisce alla parola medesima un valore diverso da quello che ha secondo il suo naturale significato. Con questa disposizione non si vuole altrimenti punire il fatto di chi con scritti, disegni o discorsi pubblici offenda semplicemente il rispetto dovuto alle leggi; reato questo che è previsto dalla vigente legge sulla stampa, e di cui si fa pur cenno altrove nel progetto.

Tanto meno poi si vuole infliggere pena contro la critica e la censura della legge. In un Governo libero la discussione sulla bontà della legge, la disapprovazione e la censura, anche acerba, dei provvedimenti governativi non può e non deve essere vietata.

È utile al paese che se una legge, od un

Decreto si ravvisino meno utili e corrispondenti ai bisogni pubblici, i cittadini il dimostrino, e vi chiamino sopra l'attenzione del Governo e del Parlamento, affinché illuminati dalla pubblica opinione conoscano gli inconvenienti a cui possa dar luogo l'emanata disposizione e provvedano senza indugio alla correzione ed al riparo. Tale è principalmente l'ufficio, tale la missione della libera stampa.

Quando invece si vada più oltre, o si eccitino i cittadini a non osservare la legge od il provvedimento censurato, il che equivale ad dire che se ne provochi l'inesecuzione, in allora vi ha il reato che l'articolo 143 contempla e punisce.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le parole dette dall'onorevole Commissario Regio sono esattissime, ed a me pare che lo stesso esempio addotto dall'onorevole Senatore De Filippo valga a provare, che non si può escire da questa condizione di cose.

Egli ha accennato ad una legge che proibisce la mendicizia, ed ha detto: intanto che la forza pubblica eseguirà la legge, e farà arrestare i mendicanti, forse un giornale, con un articolo di critica contro il Governo, andrà dicendo che con questa legge si impedisce di procacciarsi il pane, che il governo è tirannico, crudele. Ma qui osservo all'onorevole Senatore De Filippo, che noi non siamo più nel caso di un eccitamento alla inosservanza della legge, ma semplicemente di una censura che esercita la stampa contro gli atti del Governo.

Parmi dunque, ripeto, che quest'osservazione dell'onorevole Senatore De Filippo, dia ragione alle argomentazioni del Commissario Regio, e la Commissione perciò dichiara anch'essa di opporsi al proposto emendamento.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore De Filippo nel suo emendamento?

Senatore DE FILIPPO. Sebbene per verità non paia che l'esempio da me addotto sia contrario alla mia proposta, ciò non ostante accetto le spiegazioni date, e non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 143, secondo la proposta del Ministero.

Esso è così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 143.

« Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo al disprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 144.

« Ogni reato commesso contro le persone che compongono la famiglia reale, eccettuate quelle menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 117, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

PRESIDENTE. Il Senatore Giovanola a questo articolo propone di sostituire alle parole: *eccettuate quelle*, le seguenti: *oltre quelle*.

Domando all'onorevole Ministro e al Relatore della Commissione, se accettano questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tra il Ministero e la Commissione, si è concertato di correggere questo articolo dicendo: « Ogni reato se commesso contro le persone della famiglia reale non menzionate nel § 2 dell'art. 117, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo concertato tra la Commissione e il Ministero.

Lo rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 145.

« Chiunque, col mezzo della stampa o di discorsi letti o pronunciati in pubbliche riunioni, fa l'apologia o la giustificazione dell'assassinio politico, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a lire mille. »

(Approvato.)

Art. 146.

« § 1. L'attentato contro la vita del Sovrano

o Capo di uno Stato straniero, commesso nel regno, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.

» § 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorii nel regno, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Al § 1 non ci sono osservazioni di sorta.

Al § 2 la Commissione propone di sostituire alla parola *relegazione* quella di *reclusione* da cinque a dieci anni.

Il Governo accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 1, in questi termini:

(*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

« § 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorii nel regno, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 146, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 147.

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a mille lire.

» § 2. L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero. »

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia modifica il paragrafo primo in questi termini:

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa. »

L'onorevole Tecchio accetta questa nuova redazione.

L'onorevole Sineo aggiunge le seguenti parole:

« Non è punibile la semplice esposizione di fatti pienamente conformi alla verità. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole Sineo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Senatore BERSANI, *Relatore*. Non può la Commissione accettare, questo emendamento dell'onorevole Sineo perchè questi fatti essendo puniti quando sono commessi contro i privati, non c'è ragione che non lo siano quando si tratta di Sovrani regnanti.

In secondo luogo la prova di questi fatti, riferendosi alla vita d'un alto personaggio che non è esposto nè al contatto nè alla vista del pubblico, riescirebbe sempre difficilissima se non pure impossibile.

Per questi motivi la Commissione respinge l'emendamento del Senatore Sineo, e accetta quello dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Il signor Commissario accetta l'emendamento del Senatore Sineo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento dell'onorevole Sineo.

« Non è punibile la semplice esposizione dei fatti pienamente conformi alla verità. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo tenuto conto della modificazione introdotta nel § 1 dal signor Ministro Guardasigilli.

Art. 147.

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa. »

(Approvato.)

« § 2. L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 147, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 148.

« § 1. Gli oltraggi e gli altri reati commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati ed agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il governo del re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, sono puniti con le pene stabilite per gli stessi reati

commessi contro i pubblici uffiziali del regno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

» § 2. Le diffamazioni, i libelli e le ingiurie contro le persone indicate nel paragrafo precedente, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

» § 3. L'azione penale per gli oltraggi, le diffamazioni, i libelli e le ingiurie prevedute nel presente articolo non è esercitata se non in seguito alla querela della persona offesa. »

Sul § 1. di questo articolo non vi è emendamento, nè osservazione di sorta. Lo metto perciò ai voti.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Sineo propone la soppressione del § 2, ma le soppressioni non si mettono ai voti. Vi è poi un'aggiunta dell'onorevole Ministro Guardasigilli allo stesso § 2, per cui, dopo le parole: *contro le persone*, si aggiungerebbero le seguenti: *e nelle condizioni*.

Chi approva il § 2, colle parole aggiunte dall'onor. Ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 3.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 149.

« Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendii da Stato nemico, è punito col confino maggiore di un anno ed estensibile a tre. »

Chi approva l'art. 149, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 150.

« Alle pene criminali stabilite nel presente titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di cinque anni. »

Chi approva l'art. 150, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 151.

« § 1. Oltre i casi indicati nell'articolo 128, gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente titolo, e scttaa i quelli commessi col mezzo della stampa, di discorsi o di scritti, sono immuni da pena:

1. se prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato, e prima che fosse iniziato procedimento, ne hanno fatto dichiarazione ad un'autorità competente a riceverla;

2. se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato.

» § 2. Il disposto del numero 2 del paragrafo precedente si applica, quando la colpeabilità delle persone di cui si è procurato l'arresto, risulti da sentenza pronunciata in contraddittorio nello stesso od in altro giudizio. »

Su quest'articolo non c'è altra proposta se non quella di una semplice sostituzione della parola *vitti* alla parola *colpeabilità* stata fatta dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Metto ai voti l'articolo con questa sostituzione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 152.

« Le disposizioni di questo titolo, come ogni altra di questo codice dove si parla di reati commessi col mezzo della stampa, comprendono qualsivoglia modo od artificio atto a riprodurre il pensiero con segni figurativi. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore BORSANI. *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Siccome sagli articoli che seguono ci sono proposte di emendamento dell'onorevole Senatore Cannizzaro, proposte che la Commissione desidera esaminare dopo aver conferito coll'onorevole proponente per l'interesse dall'argomento grave cui si riferiscono, io prego l'onorevole Presidente a voler rinviare l'esame degli articoli medesimi alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Annuendo al desiderio manifestato dall'onorevole Relatore sarà rinviato il seguito della discussione alla prossima seduta. Lunedì seduta pubblica. Ordine del giorno: Seguito della discussione del progetto di Codice penale pel Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).